

"L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro" art.1 Cost.

Anna Lorenzetti

Testo costituzionale	
<p><u>Art. 1</u> L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.</p>	<p>E perché non fondata sulla democrazia e sul suffragio elettorale? O sulla proprietà privata e sul suffragio su base censuaria?</p> <p>Incidere sulla forma di stato, contribuendo a qualificarla.</p>
<p><u>Art. 3</u> co. 1 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di <u> sesso </u>, di <u> razza </u>, di lingua, di <u> religione </u>, di <u> opinioni politiche </u>, di <u> condizioni personali e sociali </u>.</p>	<p>L. 66/1963 "Ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni" L. 903/1977 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, L. 246/2005" D. Lgs. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", in sigla T.U.I. D. Lgs. 215/2003 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" L. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" D. Lgs. 216/2003 "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" (religione, convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale)</p>
<p><u>Art. 3</u> co. 2 - È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.</p>	<p>Ma la partecipazione che la Repubblica deve garantire è soltanto quella dei lavoratori? E il termine "lavoro" in che senso va inteso? Retribuito? Non retribuito? Subordinato? Autonomo?</p> <p>L. 125/1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro". L. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" L. 196/2000 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47, L. 144/1999"</p>
<p><u>Art. 4</u> La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.</p>	<p>Ha contenuto normativo? Programmatico? Promozionale? Decorativo? "Politico"? Ma allora il lavoro è un diritto (comma 1)? Esiste un diritto ad ottenere o a conservare il posto di lavoro? O piuttosto lavorare rappresenta un dovere (comma 2)? Rientra fra i diritti sociali? E allora perché non è nel Titolo II (Rapporti etico-sociali) ma nel III (Rapporti economici)?</p>
<p><u>Art. 35</u> La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e <u>tutela il lavoro italiano all'estero</u>.</p>	<p>Quale lavoro tutela? Solo il lavoro subordinato?</p> <p>Ma tutela solo il lavoro italiano all'estero? Quello degli stranieri in Italia no? Oppure va interpretato estensivamente?</p>
<p><u>Art. 36</u>. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La <u>durata massima della giornata lavorativa</u> è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al <u>riposo settimanale</u> e a <u>ferie annuali retribuite</u>, e non può rinziarvi.</p>	<p>Ma chi e come stabilisce quando una retribuzione è proporzionata al lavoro? E rispetto al requisito della sufficienza a garantire un'esistenza libera o dignitosa? Non si presta ad introdurre discriminazioni sulla base della capacità lavorativa legata, ad esempio, a fattori fisici?</p>
<p><u>Art. 37</u>. La <u>donna lavoratrice</u> ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. <u>Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione</u>. La legge stabilisce il <u>limite minimo di età</u> per il lavoro</p>	<p>Non si presta ad introdurre discriminazioni sulla base della capacità lavorativa legata a fattori fisici?</p> <p>L. 66/1963 "Ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni" L. 1204/1971, Tutela delle lavoratrici madri L. 903/1977 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" L. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" L. 53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"</p>

<p>salariato. La Repubblica <u>tutela il lavoro dei minori</u> con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.</p>	<p>L. 196/2000 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47, L. 144/1999"</p>
<p>Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha <u>diritto al mantenimento e all'assistenza sociale</u>. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di <u>infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria</u>. <u>Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale</u>. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.</p>	<p>Ma spetta soltanto ai cittadini? (anche l'art. 3 fa riferimento ai soli cittadini...) Quindi le persone che lavorano con contratti che non prevedono queste forme di assistenza non sono lavoratori? O sono lavoratori senza diritti? Gli inabili e i minorati non hanno quindi diritto al lavoro? (cfr. art. 3, co. 2)</p>
<p>Art. 39. L'<u>organizzazione sindacale</u> è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.</p>	
<p>Art. 40. Il diritto di <u>sciopero</u> si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.</p>	
<p>Art. 41. L'<u>iniziativa economica</u> privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.</p>	
<p>Art. 42. La <u>proprietà</u> è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.</p>	
<p>Art. 43. A fini di utilità generale <u>la legge può riservare originariamente o trasferire</u>, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o <u>a comunità di lavoratori</u> o di utenti <u>determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale</u>.</p>	
<p>Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone <u>obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata</u>, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.</p>	
<p>Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della <u>cooperazione</u> a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'<u>artigianato</u>.</p>	
<p>Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.</p>	
<p>Art. 51 Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. <u>Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro</u>.</p>	
<p>Art. 51 La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. <u>Il servizio militare</u> è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento <u>non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici</u>. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.</p>	
<p>Art. 117. Dopo la riforma del Titolo V (l.c. 3/2001) la "<u>tutela e sicurezza del lavoro</u>" è attribuita alla potestà legislativa "<u>concorrente</u>" dello Stato e delle Regioni, per cui "<u>spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato</u>".</p>	
<p>Art. 120 co. 1 - <u>La Regione non può</u> istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né <u>limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale</u>.</p>	